



# COMUNE DI VALLEDORIA

Provincia di Sassari

Area TECNICA -LAVORI PUBBLICI-  
MANUTENZIONI

## LETTERA INVITO e DISCIPLINARE DI GARA

*PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA SENZA PREVIA  
PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA  
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI  
AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. N. 36/2023.*

### “RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI COMUNALI DI VALLEDORIA”

CUP: D57H22002650006

CIG: B0C22AC691



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

*Ing. Antonello Oggiano*

<http://www.comune.valledoria.ss.it>

e-mail: [manutenzioni@comune.valledoria.ss.it](mailto:manutenzioni@comune.valledoria.ss.it) - p.e.c.: [protocollo@pec.comune.valledoria.ss.it](mailto:protocollo@pec.comune.valledoria.ss.it)

# SOMMARIO

Sezione 1 - *Informazioni generali*

Sezione 2 - *Condizioni di partecipazione*

Sezione 3 - *Modalità di presentazione della documentazione di gara e dell'offerta*

Sezione 4 - *Procedura di aggiudicazione e operazioni di gara*

## Sezione 1

## INFORMAZIONI GENERALI

### • PREMESSE

Con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 98/13 del 07/03/2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Riquilificazione centro urbano – Manutenzione straordinaria dei marciapiedi comunali di Valledoria" e, con successiva Decisione di contrarre n. n. 169/32 del 23/04/2024, si è stabilito di procedere all'affidamento dell'appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 50 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti".

Si precisa che sulla Gazzetta ufficiale n. 183 del 8/8/2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Transizione ecologica n. 256 del 23 giugno 2022 recante "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI" di seguito denominati CAM.

[https://gpp.mite.gov.it/sites/default/files/2022-08/GURI\\_183\\_06\\_08\\_22\\_Allegato\\_Edilizia.pdf](https://gpp.mite.gov.it/sites/default/files/2022-08/GURI_183_06_08_22_Allegato_Edilizia.pdf)

All'esito della manifestazione d'interesse "RdI: rfi\_10730", svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SardegnaCAT, codesto operatore economico è invitato a formulare la propria migliore offerta relativamente al lavoro in oggetto.

### • NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente bando è redatto in conformità al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" entrato in vigore il 01 Aprile 2023 e divenuto efficace il 01 Luglio 2023 di seguito denominato "Codice".

### • STAZIONE APPALTANTE:

- a) Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice: COMUNE DI VALLEDORIA
- b) Indirizzo: CORSO EUROPA N. 77, VALLEDORIA, CAP 07039
- c) Responsabile Unico di Progetto: ING. ANTONELLO OGGIANO
- d) Responsabile della fase di Affidamento: DOTT. ANDREA SANNA
- e) Telefono: 079 5819022 - 0795819041
- f) PEC : [protocollo@pec.comune.valledoria.ss.it](mailto:protocollo@pec.comune.valledoria.ss.it)
- g) Email : [lavoripubblici@comune.valledoria.ss.it](mailto:lavoripubblici@comune.valledoria.ss.it) – [lavoripubblici2@comune.valledoria.ss.it](mailto:lavoripubblici2@comune.valledoria.ss.it)

### • FINANZIAMENTO

I lavori sono stati finanziati mediante fondi della Regione Autonoma della Sardegna per € 300.000,00 di cui alla L.R. n. 17/2021 art. 4 comma 3 Tabella D "Programma di interventi di interesse regionale e locale finalizzato alla riqualificazione dei centri urbani" e per € 30.000,00 con fondi del Bilancio Comunale;

### • PIATTAFORMA TELEMATICA

La presente procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione **SardegnaCAT** (accessibile dal sito [www.sardegnaecat.it](http://www.sardegnaecat.it)) nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e dei suoi atti di

attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AgID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

#### • **DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica:

- a) firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. n. 82/2005;

- b) dotazione hardware e software minima riportata nella home page del Portale all'indirizzo:  
<https://www.sardegncat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp>

• **IDENTIFICAZIONE.**

Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente deve:

- a) accedere al Portale [www.sardegncat.it](http://www.sardegncat.it);
- b) inserire le chiavi di accesso (username e password) per accedere all'area riservata;
- c) accedere all'area "Gare in Busta chiusa (RdO)";
- d) cliccare sull'evento di interesse;
- e) cliccare "Elenco RdO in busta digitale", per esprimere l'interesse all'inserimento della documentazione amministrativa e confermare cliccando su "OK";

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è possibile consultare il documento di istruzioni di gara procedura.

• **LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA, IMPORTO COMPLESSIVO, CONTRATTO COLLETTIVO APPLICABILE, TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

- **LUOGO DI ESECUZIONE:** Comune Di Valledoria;
- **DESCRIZIONE:** Manutenzione straordinaria dei marciapiedi comunali di Valledoria;
- **NATURA:** Lavori di manutenzione stradale (OG3);
- **IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI:** € **238.000,00** di cui € **7.000,00** di oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) e € **32.165,26** di costi per la manodopera (non soggetti a ribasso).
- **COSTO DELLA MANODOPERA:** ai sensi dell'articolo 41, comma 14 del Codice, i costi stimati della manodopera ammontano a € 32.165,26 e non sono soggetti a ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
- **CONTRATTO COLLETTIVO APPLICABILE:** ai sensi dell'art. 11 del Codice e seguendo le indicazioni contenute nella relazione illustrativa al bando tipo ANAC n.1, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto in conformità al comma 1 del medesimo articolo è il seguente:

<b>Codice CNEL F012 - CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative.</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

- **SUDDIVISIONE IN LOTTI:** ai sensi dell'art. 58 del Codice, l'appalto è costituito da un unico lotto in quanto trattasi di appalto unitario.

• **TERMINE DI ESECUZIONE E PENALI PER RITARDI**

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di **180 (centottanta) giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

In presenza dei presupposti di legge, è sempre autorizzata la consegna in via d'urgenza, anche nelle more della verifica dei requisiti generali o speciali previsti per la partecipazione alla procedura.

In tal caso si applica l'articolo 3 comma 9 dell'ALLEGATO II.14.

Ai sensi dell'art. 126 del Codice e dell'art. 18 del CSA, il mancato rispetto dei termini stabiliti per l'esecuzione dei lavori, comporta l'applicazione delle penali calcolate in misura giornaliera sull'ammontare netto contrattuale in base alle tipologie di ritardo di seguito elencate:

- Avvio contratto - Inizio lavori: in misura pari allo 0,3 per mille;
- Chiusura contratto - Ultimazione dei lavori: in misura pari allo 0,3 per mille;

Per specifiche ulteriori, si rimanda agli elaborati progettuali allegati alla presente.

#### • **CATEGORIE**

Ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. b) del DPR n. 207/2010 il progettista incaricato ha proceduto all'aggregazione delle varie voci di lavoro del computo metrico estimativo al fine di definire le categorie di appartenenza, con particolare riferimento all'individuazione:

- della categoria prevalente;
- delle categorie scorporabili di importi superiori e inferiori al 10% dell'importo totale dei lavori ovvero di importo superiore ai 150.000 €. Si riporta di seguito l'elenco delle categorie di opere come previste alla Tabella A dell'Allegato II.12 del Codice (Categorie Scorporabili NON PRESENTI).

<b>DESCRIZIONE DELLA CATEGORIA PREVALENTE</b>		<b>LAVORI</b>	<b>% SUL TOTALE</b>
OG3	STRADE [...] E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI	€ 238.000,00	100

Il corrispettivo è da considerarsi A CORPO ai sensi dell'art. 5, c. 1 lett. a) dell'Allegato I.7 del Codice.

#### • **REVISIONE PREZZI**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla lavorazione principale.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera a) del Codice, gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT:

- a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;
- b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

#### • **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione avverrà tramite il criterio del minor prezzo come previsto dall'art. 50 comma 4 del Codice, con esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, così come previsto dall'art. 54 del Codice.

#### • **DOCUMENTAZIONE**

I documenti di gara, disponibili presso il portale SARDEGNACAT sono i seguenti:

- Il presente disciplinare di gara
- I seguenti Modelli:  
Modello A: Istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive  
Modello B: Tracciabilità dei flussi finanziari  
Modello C: Patto d'integrità

Modello D: Informativa privacy  
Modello E: Dichiarazione di subappalto  
Modello F: Dichiarazione sostitutiva di Titolarità Effettiva  
Modello G: Dichiarazione Impresa ausiliaria  
Modello H: Dichiarazione Offerta Economica

- Progetto esecutivo approvato con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 98/13 del 07/03/2024.

#### • CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SARDEGNACAT almeno **4 (quattro) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Tutte le richieste di chiarimento ricevute e le relative risposte saranno consultabili, in forma anonima, anche sul sito dell'Ente.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate (es: comunicazioni telefoniche).

#### • COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'articolo 29 del Codice tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora attuate tramite il sistema di messaggistica di cui al portale Sardegna CAT.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma SARDEGNACAT.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione e monitorare periodicamente la sezione, al fine di prendere visione di quanto sopra riportato.

Le comunicazioni relative all'aggiudicazione, all'esclusione, alla decisione di non aggiudicare l'appalto, alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del D.lgs. n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei già menzionati indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari

#### • GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

- Ai sensi dell'art. 53 del Codice, non è prevista la garanzia provvisoria di cui all'art. 106.
- Ai sensi dell'art. 117 del Codice, per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. La garanzia definitiva in forma fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di

cui all'articolo 106, comma 3 del Codice e con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione Aggiudicatrice.

## Sezione 2

## CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

### • SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici ammessi a partecipare alla presente procedura sono quelli indicati dall'art.65 del Codice, purché in possesso dei requisiti (generali e speciali) previsti dalla Legge e dal presente bando. In particolare:

#### ▪ Operatori economici

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile.
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

#### ▪ Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f) del Codice, anche se non ancora costituiti. In quest'ultimo caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Per ciò che concerne le ulteriori regole di costituzione del raggruppamento e del mandato speciale che i partecipanti conferiscono al soggetto indicato come mandatario, valgono le disposizioni di cui all'art.68 del Codice.

La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d) del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 del Codice e dal comma seguente.

È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto. Tale regola sul recesso è applicabile anche ai soggetti di cui all'art.65, comma 2, lettere da b) a f).

▪ **Consorzi non necessari (art.67 del Codice)**

I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto. I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97. Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 (cinque) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

**Si specifica che gli operatori economici invitati a partecipare alla presente procedura sono stati selezionati nella “Indagine di Mercato”, svoltasi sulla Piattaforma SardegnaCAT, di cui alla “RdI: rfi\_10730”.**

#### • **REQUISITI DI ORDINE GENERALE PER L'AMMISSIONE ALLA GARA**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura dei concorrenti per i quali sussistano:

- a) Le cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 del Codice;
- b) Le cause di esclusione di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del Codice.

Al ricorrere delle ipotesi di cui sopra la Stazione Appaltante si riserva di adottare i conseguenti provvedimenti espulsivi ai sensi degli articoli 96 e 98 del Codice.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico.

Per i raggruppamenti si applica altresì l'articolo 97 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190 e dell'articolo 83 bis del Decreto Legislativo 159/2011.

- **Possesso dei requisiti di ordine generale per gli operatori economici plurisoggettivi**

a) partecipazione da parte di Consorzi stabili (costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro): i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti (art.67 comma 3 del Codice);

b) partecipazione di Raggruppamenti temporanei o di Consorzi ordinari di operatori economici: tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario possiedono i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 (art.68, comma 13, del Codice).

Non è altresì ammessa la partecipazione alla gara degli operatori economici per i quali sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

L'assenza delle suddette cause di esclusione è oggetto di apposite dichiarazioni da fornire nel modello DGUE.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità del **Comune di Valledoria** e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di valutare la sussistenza di situazioni distorsive della concorrenza derivanti dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive (cfr. art.95, comma 1, del Codice).

### **Eventuale**

▪ **Iscrizione white list** - *Qualora presenti prestazioni rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i , gli operatori economici concorrenti devono possedere , a pena di esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). La mancata iscrizione alla white list non costituisce tuttavia condizione di esclusione per l'operatore economico. Nell'ipotesi in cui l'operatore non sia iscritto, o non risulti censito nella Banca Nazionale Antimafia e abbia presentato domanda di iscrizione nell'elenco, lo stesso non potrà eseguire direttamente le attività di cui all'art. 1 comma 53 della legge 190/2012, e sarà tenuto a subappaltarle ad operatore in possesso dei requisiti richiesti dal presente disciplinare.*

*Il subappaltatore, pena l'esclusione dalla gara in quanto trattasi di "subappalto qualificante", dovrà possedere l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure dovrà aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). Ammessa altresì l'esecuzione delle suddette attività in Associazione Temporanea d'Impresa.*

### • **SELF CLEANING**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente;

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

#### • **REQUISITI DI ORDINE SPECIALE PER L'AMMISSIONE ALLA GARA**

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al FVOE.

Sono requisiti di ordine speciale, ai sensi dell'art.100 del Codice:

- l'idoneità professionale;
- la capacità economica e finanziaria
- la capacità tecnica - organizzativa;

**IDONEITA' PROFESSIONALE:** L'operatore economico per poter partecipare alla presente procedura deve essere iscritto registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato.

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE: I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese oppure Albo delle Imprese Artigiane deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Indicazioni per i consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili: Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori

**CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA - CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE:** L'operatore economico per poter partecipare alla presente procedura deve essere qualificato, secondo le regole previste dall'Allegato II.12 del Codice, e possedere l'attestazione di qualificazione **S.O.A. per la categoria OG3, classifica I o superiore** (in corso di validità e rilasciata da S.O.A. autorizzata)

La suddetta attestazione S.O.A. rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti speciali di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto. con **attestazione SOA per la categoria OG3, classifica I o superiore**.

DESCRIZIONE DELLA CATEGORIA PREVALENTE		LAVORI	% SUL TOTALE	INDICAZIONI
OG3	STRADE [...] E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI	€ 238.000,00	100	<b>Qualificazione obbligatoria - subappalto nei limiti di legge</b>

Si ricorda che per quanto riguarda la categoria prevalente, qualora il concorrente non fosse in possesso di classifica adeguata all'importo necessario, potrà qualificarsi in associazione con RTI ovvero in avvalimento. La predetta integrazione dovrà essere necessariamente coperta con il possesso di attestazione SOA per importo adeguato, con le modalità e la documentazione previste dal presente disciplinare nelle sezioni apposite.

La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziate, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2 (All. II.12, art. 2 del Codice).

Si rammenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di verifica triennale qualora avviata nei termini di cui all'art.17 dell'Allegato II.12 del Codice e non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con la S.O.A. competente al fine della dimostrazione del possesso del requisito.

Nel caso di rinnovo, la procedura dovrà essere stata avviata nei termini di cui all'art.16 dell'Allegato II.12 del Codice.

#### • **TITOLARE EFFETTIVO**

Gli operatori economici devono, mediante apposito modulo (Modello F -Titolarità Effettiva), dichiarare il TITOLARE EFFETTIVO e riportare i dati relativi alla tipologia e all'assetto societario (es. persone fisiche/giuridiche, titolare ditta individuale o socio di persone etc....).

Per titolare effettivo si intende la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 231/2007 e s.m.i il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

#### • **TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA**

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi **180 (centottanta giorni)** dalla data di presentazione delle offerte.

#### • **DISCIPLINA DEL POSSESSO DEI REQUISITI SPECIALI IN CAPO AI VARI OPERATORI ECONOMICI**

Per tutto ciò che concerne la disciplina del possesso dei requisiti speciali in capo ai vari operatori economici si rimanda alle disposizioni contenute nella Parte IV dell'Allegato II.12 del Codice.

#### • **MEZZI DI PROVA**

Si ricorda che le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti, con riferimento ai requisiti generali e quelli di capacità economico finanziaria e tecnico – organizzativa (artt. 94, 95, 100 e

103 del Codice) richiesti nel presente disciplinare, saranno effettuati attraverso il Casellario informatico e il “FVOE” (Fascicolo Virtuale Operatore Economico) presso l’A.N.A.C. Qualora detti requisiti non risultino acquisibili d’ufficio, si richiederà all’operatore economico la presentazione della relativa documentazione o chiarimenti sulla documentazione presentata, assegnando, eventualmente, un congruo termine.

#### • **AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti dalla Legge o dal presente Disciplinare.

Qualora in sede di manifestazione d’interesse si sia dichiarato il ricorso all’istituto dell’avvalimento così come previsto dall’art. 104 del Codice, il concorrente Compila debitamente il “Modello G – Dichiarazione impresa ausiliaria” e allega alla documentazione amministrativa:

- il contratto di avvalimento stipulato in forma scritta (a pena di nullità), nel quale dovranno necessariamente essere specificate le dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali messe a disposizione dall’operatore ausiliario al fine di ottenere il requisito dichiarato;
- l’attestazione di qualificazione rilasciata dalla S.O.A. o dall’ANAC dell’operatore ausiliario.

L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al presente disciplinare;
- di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al presente disciplinare;
- di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

In caso di dichiarazioni mendaci, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 15 del Codice. L’operatore economico e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 104 del Codice.

L’ausiliaria, oltre a possedere i requisiti speciali previsti dal Disciplinare e dalla Legge in relazione alle prestazioni oggetto di avvalimento, deve possedere i requisiti previsti dagli articoli 94 e 95 del Codice e dichiararli in gara mediante proprio DGUE.

In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d’esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha, inoltre, l’obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni ai sensi dell’articolo 29 del Codice e quelle inerenti all’esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all’Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

È sanabile, mediante il meccanismo del “soccorso istruttorio”, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria ed è altresì sanabile la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che i gli elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

Non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento – ed è quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione, nel contratto, dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliario, salvo che essi non siano ricavabili dal contratto.

Fermo quanto sopra, si applica l'art.104 del Codice.

#### • SUBAPPALTO

È disciplinato dall'art. 119 del Codice, a cui espressamente si rinvia.

I soggetti affidatari del contratto di cui alla presente procedura di norma eseguono in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. **Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.**

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare compilando il "Modello E - Dichiarazione di subappalto".

**In mancanza di tali indicazioni, il successivo subappalto è vietato.**

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 119, i soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione della committente purché:

- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti generali;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare.

Ai sensi del comma 11 dell'art. 119 del Codice, il committente corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 12, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

#### • VARIANTI

Non sono ammesse offerte in variante.

#### • MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Come previsto dall'art. 120 del Codice, il contratto d'appalto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento a patto che la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può

imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

- **PAGAMENTO PER STATI DI AVANZAMENTO**

I pagamenti avverranno mediante stati di avanzamento. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, **raggiunga un importo non inferiore ad € 60.000,00**, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori.

Per qualsiasi specifica ulteriore, si richiama l'intero capo 5 del CSA.

- **ANTICIPAZIONE DEL PREZZO**

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Codice, è corrisposta all'appaltatore l'anticipazione del prezzo, pari al 20% dell'importo contrattuale, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

- **OPZIONE PER ULTERIORI LAVORAZIONI**

Qualora l'entità del ribasso lo consenta, l'Amministrazione si riserva di esercitare l'opzione per l'esecuzione di ulteriori lavorazioni che si rendano necessarie.

Rispetto a tali lavorazioni:

- si applicherà lo stesso ribasso proposto in sede di offerta;
- l'importo complessivo sarà considerato per le garanzie definitive di cui all'art. 117 del Codice;
- il termine complessivo per l'esecuzione dei lavori diventerà pari a 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori, oltre gli ulteriori giorni per indicati dal RUP in caso di esercizio dell'opzione in questione.

- **SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo non è obbligatorio in quanto non strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto e della complessità dell'appalto da affidare.

L'eventuale richiesta di sopralluogo, qualora ritenuto opportuno dal concorrente al fine di formulare una offerta più ponderata, va inoltrata al Responsabile Unico del Progetto attraverso il sistema di messaggistica di SardegnaCAT e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente, recapito telefonico, indirizzo e-mail, nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La richiesta dovrà essere inoltrata almeno **10 (dieci) giorni** prima della scadenza di presentazione delle offerte.

Sezione 3	<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELL'OFFERTA</b>
-----------	------------------------------------------------------------------------------

- **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma Sardegna CAT.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata e non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre i termini indicati nella "RdO: rfq\_431470"** sulla piattaforma SardegnaCAT, a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

	<b>BUSTA 1</b>	<b>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------	--------------------------------------

Prima di inviare l'offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi di aver caricato a sistema i seguenti documenti firmati digitalmente:

**1) "Modello A: Istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive"**, sottoscritto digitalmente da un amministratore munito di potere di rappresentanza o da un procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura speciale o copia autentica della medesima) contenete tutte le informazioni e dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

- l'operatore economico concorrente indica il C.C.N.L. di settore applicato;
- la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (singolo, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE);
- in caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore (mandatario/mandante, capofila/consorziato);
- nel caso di consorzio tra cooperative, consorzio tra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e operatori/imprese artigiani o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Nell'istanza di partecipazione ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni:

- Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.
- Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara i requisiti di capacità tecnica e professionale e dichiara altresì:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico

registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20;
- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento del comune di Valledoria disponibile sul sito internet istituzionale e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter (ex dipendenti di pubbliche amministrazioni) che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri) per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 13 del Regolamento (CE).

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

- attesta l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

In caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D.lgs. n. 12/01/2019, n. 14, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

**2) Modello B: Tracciabilità dei flussi finanziari;**

**3) Modello C: Patto d'Integrità**

**4) Modello D: Informativa Privacy**

**5) Modello E: Dichiarazione di Subappalto** (eventuale);

**6) Modello F: Norme di prevenzione dell'Antiriciclaggio - TITOLARITA' EFFETTIVA;**

**6) Modello G: Dichiarazione impresa ausiliaria** (eventuale);

**7) Documento di Gara unico Europeo DGUE** (da compilarsi secondo la guida DGUE\_Operatore Economico della Piattaforma SardegnaCAT);

Il concorrente attesta di essere in possesso dei requisiti di ordine generale (da dichiarare nella Parte III – Sez. A-B-C del DGUE), di idoneità professionale (da dichiarare nella Parte IV – Sez. A del DGUE).

Nel DGUE il concorrente indica, altresì, l'eventuale subappalto (da dichiarare nella Parte II – Sez. D del DGUE) e tutte le altre informazioni in esso richieste.

In riferimento ai requisiti di ordine tecnico-organizzativo il concorrente, in luogo della compilazione della Parte VI – Sez. B e C del DGUE, ne attesta il possesso mediante la compilazione del Modello A.

il Documento di gara unico europeo deve essere presentato da ciascun operatore ausiliario, ai fini di dimostrare il possesso dei requisiti, e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avalimento.

**8) Attestazione SOA:** copia della attestazione SOA, eventualmente, rilasciata da società di attestazione, in corso di validità, che documenti il possesso, da parte dell'operatore concorrente, della qualificazione nella categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del Codice, accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante, sottoscritta con firma digitale, che ne attesti la conformità all'originale.

Si precisa che:

- in caso di RTI, Consorzi ordinari ex art. 2602, Rete-contratto e Rete-soggetto e GEIE, sia già costituiti sia non costituiti, l'attestazione viene presentata da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio o del GEIE;
- In caso di Consorzi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 65 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 l'attestazione viene presentata dal Consorzio medesimo.

Gli operatori economici stabiliti in Stati membri, ai sensi dell'art. 65, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, presentano in alternativa:

- l'attestazione SOA di cui sopra;
- documentazione conforme alle normative vigenti nei propri Paesi, idonee a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e partecipazione degli operatori

economici italiani, unitamente ai documenti stessi tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.

**9) Attestazione del versamento ANAC:** I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **18,00 (diciotto/00)** secondo le modalità indicate nell’apposita sezione “Gestione Contributi Gara” (<https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>).

**Il mancato pagamento del versamento entro i termini per la presentazione delle offerte è causa di esclusione dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge n. 266/2005.**

**10) Atto costitutivo del consorzio (eventuale)**

**11) Documentazione in caso di avvalimento (eventuale):** Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega oltre al “Modello G – Dichiarazione impresa ausiliaria” precedentemente descritto, il DGUE compilato dall’operatore economico ausiliario, il Contratto di avvalimento secondo le disposizioni previste nella parte dedicata all’avvalimento del presente Disciplinare e, qualora il requisito oggetto di avvalimento fosse l’attestazione S.O.A., copia di quest’ultima;

 <b>BUSTA 2</b>	<b>OFFERTA ECONOMICA</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

La busta Offerta Economica, deve indicare, a pena di esclusione, L’OFFERTA ECONOMICA predisposta preferibilmente secondo il “Modello H - Offerta Economica”, allegato al presente disciplinare di gara.

L’offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- ribasso percentuale espresso in cifre e lettere sull’importo totale soggetto a ribasso **pari a € 198.834,74;**

Così come previsto dall’art. 108 comma 9 del Codice, a pena di esclusione, devono essere inoltre indicati:

- **La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;**
- **I costi della manodopera;**

Si precisa che:

- il ribasso è espresso fino alla **terza cifra decimale**, in cifre ed in lettere; nel caso in cui fossero indicati più decimali, la Stazione appaltante procederà automaticamente al troncamento, prendendo in considerazione solo le prime 3 (tre) cifre dopo la virgola;
- in caso di discordanza prevale il ribasso percentuale espresso in lettere;
- l’offerta a pena di esclusione dovrà essere unica e non soggetta a condizioni o riserve né espressa in modo indeterminato e con riferimento ad altra offerta propria o di terzi.
- non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto all’importo complessivo a base d’asta; non saranno, altresì, ammesse offerte indeterminate, parziali, plurime, condizionate, incomplete.
- il “Modello H – Dichiarazione di Offerta Economica” deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma.
- in caso di ricorso all’istituto dell’Avvalimento l’offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall’impresa concorrente.

- In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie qualora sia stato già conferito il mandato, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta congiuntamente, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi o Geie.
- L'offerta economica deve essere sottoscritta anche dalle eventuali imprese cooptate.

## Sezione 4

## OPERAZIONI DI GARA

### • CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50 comma 4 del Codice. Ai sensi dell'art. 54 del Codice si applica l'**esclusione automatica** delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

**Si applica il metodo A dell'allegato II.2.**

Quando il numero delle offerte ammesse è **inferiore a quindici**, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
- c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
- d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
- e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);

Tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio.

### • SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

L'apertura delle offerte, pervenute a sistema nei modi e nei tempi stabiliti, si terrà in data che verrà comunicata con il sistema della messaggistica di SardegnaCAT.

Trattandosi di procedura telematica, anche facendo riferimento a ormai costante pronuncia giurisprudenziale, non si terranno sedute pubbliche per l'apertura delle buste. È data facoltà comunque da parte delle imprese di chiedere di voler presenziare.

Le date verranno comunque comunicate ai concorrenti insieme alle risultanze delle operazioni di gara attraverso il sistema di messaggistica del portale telematico. L'integrità delle offerte e la tracciabilità delle operazioni è garantita dal sistema.

Il Seggio di gara o il Responsabile della Fase di affidamento (quale Seggio monocratico) procede in relazione alle offerte pervenute a:

- Controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- All'apertura delle offerte economiche ammesse e alla verifica delle dichiarazioni richieste. Se il numero delle offerte è pari o superiore a cinque verrà lanciato il programma per il calcolo della soglia di anomalia secondo il metodo sopra indicato. In ogni caso, anche qualora il numero delle offerte pervenute sia inferiore a cinque, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 110 del Codice si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- Redigere apposito verbale o confermare quello generato dal sistema del Portale.

Nel caso in cui, a seguito delle procedure sopra evidenziate, risultassero due o più migliori offerte uguali, si procederà all'estrazione a sorte della migliore offerta.

Il Seggio/Responsabile della Fase di affidamento provvede, se del caso, a:

- attivare la procedura di soccorso istruttorio come di seguito descritta;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di esse, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

#### • SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio, di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **5 (cinque) giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

- All'apertura delle offerte economiche ammesse e alla verifica delle dichiarazioni richieste. Se il numero delle offerte è pari o superiore a cinque verrà calcolata la soglia di anomalia secondo il metodo sopra descritto. Qualora il numero delle offerte pervenute sia inferiore a

cinque, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 110 del Codice si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

- Redigere apposito verbale o confermare quello generato dal sistema del Portale.

Nel caso in cui, a seguito delle procedure sopra evidenziate, risultassero due o più migliori offerte uguali, si procederà all'estrazione a sorte della migliore offerta.

Il Seggio/Responsabile della Fase di affidamento provvede, se del caso, a:

- attivare la procedura di soccorso istruttorio sopra descritta;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di esse, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

#### • **AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.**

L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 18 comma 1 del Codice in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18 comma 3 del Codice.

**All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice per l'importo previsto dall'art. 53, c. 4 del Codice (10 % dell'importo contrattuale).**

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

**Si specifica che è sempre autorizzata la consegna in via d'urgenza, anche nelle more della verifica dei requisiti generali o speciali previsti per la partecipazione alla procedura se ne sussistono i presupposti ai sensi dell'art. 17 Codice. Ai sensi dell'art. 50, c. 6 si può procedere all'esecuzione anticipata, dopo la verifica dei requisiti nelle more della stipula del contratto.**

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse (ivi comprese quelle di registro ove dovute) relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata.

È data facoltà all'Ente di non richiedere la garanzia definitiva in sede di stipula o di richiederla anche successivamente.

#### • **OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

In applicazione della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG) e il codice unico del progetto in questione (CUP).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche all'eventuale subappaltatore, subcontraente e alle imprese cooptate. Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

#### • **CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Valledoria

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

#### • **ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità: mediante apposita istanza da inoltrare mediante il sistema di messaggistica di SardegnaCAT.

#### • **DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Sassari rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

• **INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:

- a) **TITOLARE DEL TRATTAMENTO:** Il titolare del trattamento è il “COMUNE DI VALLEDORIA” con sede in C.so Europa N. 77 – C.F. 80005850906 P.Iva: 01073850909 in nome del suo legale rappresentante Dott. Muretti Marco in qualità di Sindaco pro tempore;
- b) **FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO:** Il trattamento dei dati forniti è svolto sia in forma automatizzata sia in forma manuale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del G.D.P.R. 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art 29 del G.D.P.R. 2016/679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del G.D.P.R. 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso nell’allegato alla presente informativa, i suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e comunque non oltre i termini stabiliti dalle normative fiscali, normative del lavoro e previdenziali e dal codice civile in materia e per ulteriori dieci anni.
- c) **DIRITTI DELL’INTERESSATO:** In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di:
  - Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);
  - Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);
  - Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);
  - Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);
  - Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679);
  - Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679);
  - Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n. 2016/679).
- d) **RECLAMO:** l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 - 00186 Roma - tel. (+39)06 696771 - fax (+39)06 69677 3785 - PEC [protocollo@pec.gpdp.it](mailto:protocollo@pec.gpdp.it) - Ufficio Relazioni con il Pubblico [urp@gpdp.it](mailto:urp@gpdp.it) .

VALLEDORIA, 26/04/2024

Il Responsabile Unico del Progetto  
*Ing. Antonello Oggiano*



Il Responsabile della fase di Affidamento  
*Dott. Andrea Sanna*